

L'Assessore, Manuela Zublena, riferisce alla Giunta regionale in merito all'opportunità di sottoporre all'approvazione del Consiglio della Valle il disegno di legge allegato alla presente deliberazione.

Richiama la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).

Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 4243 in data 29 dicembre 2006, concernente disposizioni attuative della l.r. 11/1998 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta) relative all'applicazione dell'art. 88, ai fini del rilascio delle deroghe ai PRGC, in cui è stabilito che: *“Il concetto di interesse pubblico va inteso non nel senso lato di interesse collettivo o generale, bensì in quello specifico di interesse qualificato dalla sua rispondenza a fini perseguiti dalla pubblica amministrazione.”*

Fa presente che il concetto di cui trattasi ha comportato l'esclusione degli alberghi dai beni ai quali è riconosciuto un interesse pubblico e pertanto l'impossibilità per i medesimi di beneficiare delle deroghe ai piani regolatori comunali.

Riferisce che l'interpretazione di cui sopra ha comportato un limite alla riqualificazione ed al potenziamento delle strutture alberghiere esistenti, nell'attesa che i Comuni potessero dare una risposta definitiva al problema con l'adeguamento dei PRG previsto dalla l.r. 11/1998 ed in corso di perfezionamento da parte di tutti i Comuni (unica eccezione Nus, con variante al PRG già approvata) cui è stata data una soluzione transitoria attraverso l'approvazione dell'art. 27 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34 (l.r. omnibus), che ha recato disciplina transitoria anche in merito agli esercizi di ristorazione esistenti situati lungo le piste di sci o a servizio di infrastrutture ricreativo-sportive classificate di interesse regionale ai sensi della legge regionale 29 giugno 2007, n. 16.

Considera che l'applicazione dell'art. 27 della l.r. 34/2007 ha determinato alcune criticità che rendono necessaria l'introduzione di modificazioni ed integrazioni al medesimo, nonché l'inserimento delle disposizioni nel *corpus* della l.r. 11/1998, ai fini di garantire maggiore unitarietà alla disciplina regionale in materia di urbanistica.

Sottolinea che è altresì emersa l'opportunità di consentire la realizzazione dei cosiddetti “centri benessere”, come definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale, in alcune tipologie di strutture ricettive, anche laddove le strutture stesse abbiano esaurito la capacità edificatoria dei propri fondi, come: gli alberghi propriamente detti, le residenze turistico alberghiere (RTA) ed i campeggi e i villaggi turistici.

Illustra le ulteriori motivazioni e i contenuti del disegno di legge in oggetto, così come riportati nella relazione d'accompagnamento al medesimo.

Richiama la corrispondenza intercorsa tra la struttura competente in materia di alberghi e di strutture ricettive extra-alberghiere del Dipartimento turismo, sport e commercio e la struttura competente in materia di urbanistica, rispettivamente con nota in data 23 gennaio 2009, prot. n. 1096/T e con nota in data 2 febbraio 2009, prot. n. 1219/TA.

Propone, d'intesa con l'Assessore al turismo, sport, commercio, e trasporti, alla Giunta regionale di sottoporre all'esame del Consiglio della Valle il disegno di legge concernente "Disposizioni urgenti in materia di ampliamento di esercizi di ristorazione e di strutture alberghiere, e di realizzazione di centri benessere in alcune tipologie di strutture ricettive. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).".

LA GIUNTA REGIONALE

preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore, Manuela Zublena,

esaminato il relativo articolato;

visto il parere pervenuto dalla Direzione affari legislativi del Dipartimento legislativo e legale della Presidenza della Regione, in data 19 marzo 2009, prot. n. 1717/DAL;

preso atto che il disegno di legge in oggetto non comporta oneri a carico del bilancio regionale, come risulta dall'allegata scheda tecnica;

preso atto che i competenti uffici del Dipartimento territorio e ambiente non hanno richiesto il prescritto parere della Direzione per i rapporti con l'Europa, per le politiche di concorrenza e per le aree montane del Dipartimento politiche strutturali e affari europei, in quanto il disegno di legge regionale di cui trattasi non rientra negli ambiti di applicazione della normativa in materia di aiuti di stato;

unanimemente,

CONCORDA

di sottoporre all'esame del Consiglio della Valle l'allegato disegno di legge concernente: "Disposizioni urgenti in materia di ampliamento di esercizi di ristorazione e di strutture alberghiere, e di realizzazione di centri benessere in alcune tipologie di strutture ricettive. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).".

IR/

Allegato all'oggetto n.

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/VALLEE D'AOSTE

Adunanza del Consiglio regionale in data

Disegno di legge regionale n.

presentato dalla Giunta regionale in data

concernente: "Disposizioni urgenti in materia di ampliamento di esercizi di ristorazione e di strutture alberghiere e di realizzazione di centri benessere in alcune tipologie di strutture ricettive. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta)".

Relazione

Il presente disegno di legge reca modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), inserendo disposizioni aventi natura temporanea, vale a dire nelle more dell'adeguamento dei Piani regolatori comunali, circa la riqualificazione e il potenziamento di strutture ricettive e disposizioni di carattere urbanistico relative alla realizzazione di superfici e relativi volumi da destinarsi a centro benessere in alcune tipologie di strutture ricettive.

Il presente disegno di legge dispone, inoltre, l'abrogazione dell'articolo 27 della legge regionale 29 giugno 2007, n. 16 (Manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), il quale detta una disciplina transitoria in materia di ampliamento di esercizi di ristorazione e di strutture alberghiere.

Il presente disegno di legge si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 inserisce l'articolo 90bis alla l.r. 11/1998 al fine di disciplinare l'ampliamento di esercizi di ristorazione e di strutture alberghiere nelle more dell'adeguamento dei PRG. Tale articolo, in particolare, stabilisce in primo luogo che gli esercizi di ristorazione esistenti situati lungo le piste di sci o a servizio di infrastrutture ricreativo-sportive classificate di interesse regionale ai sensi della legge regionale 29 giugno 2007, n. 16 (Nuove disposizioni per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale), possono formare oggetto di ampliamento mediante il mutamento di destinazione d'uso di volumi preesistenti o di interventi che comportino incremento volumetrico, purché in misura non superiore al 40 per cento del volume esistente alla data del 31 marzo 2009. In secondo luogo, l'articolo in esame dispone che gli alberghi esistenti possono essere ampliati per soddisfare esigenze connesse al miglioramento e al potenziamento dei servizi offerti, all'adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie e funzionali all'efficienza energetica, anche con aumento della capacità ricettiva, purché in misura non superiore al 40 per cento del volume esistente alla data del 31 marzo 2009. La disposizione si applica anche alle strutture che, pur avendo ottenuto la classificazione regionale ai sensi della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), e l'autorizzazione comunale all'esercizio, non siano in attività o la cui attività sia temporaneamente cessata, purché

non ne sia mutata la destinazione d'uso, e a quelle in fase di realizzazione alla data del 31 marzo 2009 per effetto di concessione edilizia con espressa destinazione alberghiera, ancorché eventualmente non ultimate.

L'articolo 2 inserisce l'articolo 90ter alla l.r. 11/1998. Tale disposizione ha lo scopo di consentire la realizzazione di superfici e relativi volumi da destinarsi a centro benessere in alcune tipologie di strutture ricettive, quali gli alberghi, le residenze turistico alberghiere (RTA) e i campeggi e villaggi turistici, anche laddove tali strutture abbiano esaurito la capacità edificatoria dei propri fondi.

Gli articoli 3 e 4 recano, rispettivamente, l'abrogazione dell'articolo 27 della l.r. 34/2007 e la dichiarazione d'urgenza.

Disegno di legge regionale n.

“Disposizioni urgenti in materia di ampliamento di esercizi di ristorazione e di strutture alberghiere e di realizzazione di centri benessere in alcune tipologie di strutture ricettive. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta).

Art. 1

*(Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11.
Inserimento dell’articolo 90bis)*

1. Dopo l’articolo 90 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), è inserito il seguente:

“Art. 90bis

(Ampliamento di esercizi di ristorazione e di strutture alberghiere nelle more dell’adeguamento dei PRG)

1. Nelle more dell’adeguamento dei PRG ai sensi e secondo le modalità stabilite dagli articoli 13 e 15 e, comunque, sino all’effettuazione degli adempimenti di cui all’articolo 15, comma 10, gli esercizi di ristorazione esistenti situati lungo le piste di sci o a servizio di infrastrutture ricreativo-sportive classificate di interesse regionale ai sensi della legge regionale 29 giugno 2007, n. 16 (Nuove disposizioni per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale. Modificazioni di leggi regionali in materia di turismo e trasporti), possono formare oggetto di ampliamento mediante il mutamento di destinazione d’uso di volumi preesistenti o interventi che comportino incremento volumetrico, purché in misura non superiore al 40 per cento del volume esistente alla data del 31 marzo 2009, fatto salvo il possesso dei requisiti di salubrità e igienico-sanitari, ai sensi della normativa vigente in materia.
2. Nelle more dell’adeguamento dei PRG ai sensi e secondo le modalità stabilite dagli articoli 13 e 15 e, comunque, sino all’effettuazione degli adempimenti di cui all’articolo 15, comma 10, gli alberghi esistenti, come definiti dall’articolo 2, comma 3, della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), ivi compresi quelli ricadenti all’interno delle zone territoriali di tipo A, possono essere ampliati, purché in misura non superiore al 40 per cento del volume esistente alla data del 31 marzo 2009, per soddisfare esigenze connesse al miglioramento e al

potenziamento dei servizi offerti, all'adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie e funzionali all'efficienza energetica, anche con aumento della capacità ricettiva. Tale disposizione si applica anche:

- a) alle strutture che, pur avendo ottenuto la classificazione regionale ai sensi della l.r. 33/1984 e l'autorizzazione comunale all'esercizio, non siano in attività o la cui attività sia temporaneamente cessata, purché non ne sia mutata la destinazione d'uso;
 - b) alle strutture in fase di realizzazione alla data del 31 marzo 2009, assentite da concessione edilizia con espressa destinazione alberghiera, ancorché eventualmente non ultimate.
3. Agli incrementi volumetrici realizzati ai sensi del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 6, primo periodo, delle norme di attuazione del PTP.
 4. Gli interventi di cui al presente articolo sono assentiti dai Comuni, fatti salvi i diritti di terzi ed il rispetto delle disposizioni di cui al titolo V, eccettuate quelle di cui al capo II del medesimo titolo, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di turismo relativamente al rispetto della disciplina sulla classificazione alberghiera di cui alla l.r. 33/1984, quando si tratti degli interventi di cui al comma 2, e delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, quando si tratti di interventi ricadenti su beni tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004 o nelle zone territoriali di tipo A, in deroga, in tale ultimo caso, alle condizioni e ai vincoli ulteriori di cui all'articolo 52, comma 4, lettera i).
 5. Le volumetrie assentite ai sensi del presente articolo, che eccedono quelle assentibili nel rispetto delle norme di piano, non concorrono alla verifica degli equilibri funzionali stabiliti dal PRG.
 6. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle norme dei piani e dei regolamenti e le sostituiscono.”.

Art. 2
(Inserimento dell'articolo 90ter)

1. Dopo l'articolo 90bis della l.r. 11/1998, come introdotto dall'articolo 1, è inserito il seguente:

“Art. 90ter
*(Volumi destinati a centro benessere
in alcune tipologie di strutture ricettive)*

1. Nelle aziende alberghiere di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della l.r. 33/1984, e nei complessi ricettivi all'aperto di cui alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34), ivi compresi quelli ricadenti nelle zone territoriali di tipo A, le superfici e i relativi volumi da destinarsi a centro benessere, realizzati al fine di soddisfare esigenze connesse al miglioramento e al potenziamento dei servizi offerti, non sono assoggettati alla verifica degli indici urbanistici. Per le finalità di cui al presente comma, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le attività esercitabili nei centri benessere.
2. Alle residenze turistico-alberghiere di cui all'articolo 2, comma 4, della l.r. 33/1984, oggetto di intervento ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7bis della medesima legge.
3. Gli interventi di cui al presente articolo sono assentiti dai Comuni, fatti salvi i diritti di terzi ed il rispetto delle disposizioni di cui al titolo V, eccettuate quelle di cui al capo II del medesimo titolo, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di turismo, relativamente al rispetto della disciplina sulla classificazione alberghiera di cui alla l.r. 33/1984 e della disciplina dei complessi ricettivi all'aperto di cui alla l.r. 8/2002, e delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, quando si tratti di interventi ricadenti su beni tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004 o nelle zone territoriali di tipo A, in deroga, in tale ultimo caso, alle condizioni e ai vincoli ulteriori di cui all'articolo 52, comma 4, lettera i). Per gli interventi da realizzarsi nei complessi ricettivi all'aperto, la verifica della compatibilità della localizzazione dei

medesimi rispetto agli ambiti inedificabili deve essere estesa all'intero complesso ricettivo.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle norme dei piani e dei regolamenti e le sostituiscono.”.

Art. 3
(Abrogazione)

1. L'articolo 27 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34 (Manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), è abrogato.

Art. 4
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.